



# COMUNE DI SERRAMAZZONI

## (Provincia di Modena)

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99  
Telefax automatico 0536 / 95.46.65

PEC: [comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it](mailto:comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it)



### ORDINANZA N. 18/2020

#### IL SINDACO

VISTO l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "processionaria del pino" *Traumatocampa* (*Thaumetopea*) *pityocampa* poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree;

VISTA la nota PG 496974 del 16.07.2018 del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna, assunta agli atti al prot. 10295 del 16.07.2018;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità sanitaria competente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati rilevati diversi focolai di *Processionaria del Pino* *Traumatocampa* (*Thaumetopea*) *pityocampa*;

VALUTATO che queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi tanto al contatto con la cute che con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO INOLTRE che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche ed infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATO indispensabile ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e aree forestali) per garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visti:

- il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.214;

- il D.M. 30 ottobre 2007;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
- la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art.50;

## ORDINA

a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi o boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private, sul territorio comunale:

1. di effettuare annualmente durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20.01 e il 20.04, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita:
  - Pino nero (Pinus nigra)
  - Pino silvestre (Pinus silvestris)
  - Pino domestico (Pinus pinea)
  - Pino marittimo (Pinus pinaster),
  - varie specie di cedro (Cedrus spp.)
 senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.
2. di intervenire immediatamente, qualora si riscontrasse la presenza di nidi di Processionaria, alla rimozione e distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, quali mascherina, occhiali, guanti protettivi da lavoro, tute a perdere, ecc., e rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate,.
3. Fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra descritto, di mettere in atto secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale (es. trattamenti microbiologici) o mezzi complementari (es. cattura massale con trappole a feromoni), che non vedano l'utilizzo di sostanze chimiche o prevedendo la possibilità di utilizzo del mezzo chimico esclusivamente laddove gli interventi citati siano risultati inefficaci.
4. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. I soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

## AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- che è fatto assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso l'isola ecologica comunale o presso/nei contenitori per la raccolta differenziata in dotazione all'utenza, nonché nei cestini portarifiuti nel territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;
- che, nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità indicativamente entro il mese di maggio, È NECESSARIO EVITARE DI AVVICINARSI ALLE LARVE che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;
- che l'inadempimento alla presente ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 267/2000;



## INCARICA

il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Frignano per la verifica del rispetto della presente ordinanza;

## INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

## DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per la sua applicazione e verifica in base alle rispettive competenze:a:

Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Frignano;

Servizio Fitosanitario Regionale, sede di Modena;

A.U.S.L., Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Serramazzoni. Copia del presente atto può essere richiesta presso il Servizio Ambiente del Comune.

Serramazzoni, 24 Marzo 2020.

IL SINDACO  
(Bartolacelli Claudio)

